



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

265/2023 del 17/02/2023

**OGGETTO** **Accertamento Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) 2022. Tipologie di occupazione diverse dalle attività di commercio su area pubblica (mercati).**

**Settore** SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E STATISTICA

**Servizio** Ufficio Fiscalità

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE** La normativa nazionale in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) prevede che per l'occupazione o detenzione temporanea di locali od aree pubbliche o di uso pubblico la TARI venga applicata a tariffa giornaliera.

L'occupazione e la detenzione è definita temporanea quando si protrae per periodi inferiori a giorni 183 nel corso dello stesso anno solare.

La vigente normativa nazionale dispone che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale TARI, rapportata a giorno e maggiorata di una percentuale non superiore al 100%.

Le modalità di applicazione della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) sono definite dai regolamenti comunali.

Le vigenti disposizioni regolamentari in materia di IUC stabiliscono che la tariffa TARIG è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale TARI relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorandola del 50%.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23 maggio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto "Approvazione tariffe TARI 2022. Sospensione pagamento Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per plateatici pubblici esercizi per il periodo 1/1-31/3/2022 e per ampliamento superficie plateatici pubblici esercizi e attività artigianali del settore alimentare, così come autorizzate per l'anno 2021, con rinnovo di richiesta entro il 30 giugno 2022, esonerati dal pagamento del canone unico patrimoniale con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 28 marzo 2022, per il periodo 1/4-31/12/2022."

**MOTIVAZIONE** La Tassa Rifiuti Giornaliera 2022 viene applicata a tutte le tipologie di occupazione temporanea (inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare) di locali o aree pubbliche o di uso pubblico con o senza autorizzazione, diverse da quelle relative alle attività di commercio su area pubblica (mercati).

Il Canone Unico Patrimoniale, introdotto dalla Legge 160/2019 con decorrenza 2021, sostituisce infatti, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, il prelievo sui rifiuti relativo alle attività di commercio su area pubblica (mercati).

L'ammontare della TARIG dovuta è determinato sulla base di una tariffa ottenuta rapportando a giorno la tariffa annuale TARI relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%, ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

pag. 1/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VESCOVI MARIO**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Luca Squercia**  
Pratica trattata da **Squercia Luca**

Gli importi dovuti sono determinati sulla base delle tariffe TARI approvate e delle informazioni presenti nelle concessioni di occupazione suolo pubblico rilasciate ai contribuenti, presenti nelle banche dati dell'Ente.

Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23 maggio 2022, il pagamento della TARIG 2022 è stato sospeso per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2022 e per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022 limitatamente all'ampliamento di superficie occupata, come già autorizzato per l'anno 2021, la cui richiesta di rinnovo è stata presentata entro il 30 giugno 2022 e per il quale è stato previsto l'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 marzo 2022.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Verifica delle concessioni rilasciate per l'occupazione di suolo pubblico agli esercenti degli esercizi pubblici dal Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo, protezione civile, illuminazione e trasporto pubblico locale.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

- Art. 1 comma 775 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43), differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali" al 30 aprile 2023.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

pag. 2/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VESCOVI MARIO**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Luca Squercia**  
Pratica trattata da **Squercia Luca**

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 163, commi terzo e quinto, del TUEL, "...nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; "...mensilmente, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo della previsione definitiva dell'ultimo bilancio approvato ridotta delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 1 commi 662-663-664-665 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano le modalità di applicazione della Tassa Rifiuti Giornaliera.

Art. 42 "Tributo giornaliero" delle vigenti disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC).

Art. 1, comma 838, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, sostituisce il prelievo sui rifiuti, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

Accerta sulla base degli importi dovuti per Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) anno 2022 dai contribuenti diversi da coloro che svolgono attività di commercio su area pubblica (mercati), che hanno occupato temporaneamente (ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno) locali o aree pubbliche o di uso pubblico, tenuto conto di quanto disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23 maggio 2022 e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria potenziata di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di euro 6.851,35=, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata 1251 "Tarsu afferenti anni precedenti", negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

**EFFETTI**

Caricamento del relativo flusso sull'applicativo del concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali RTI ICA/Abaco, che provvederà alla elaborazione e postalizzazione dei relativi avvisi di pagamento.

**Movimenti contabili:**

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo/Articolo</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Movimento</b>	<b>Importo</b>
E / Accertamento	2023	1251 TARSU AFFERENTI ANNI PRECEDENTI	1.01.01.51.002	969		6.851,35
<b>Missione e Programma</b>						
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			N0706 Rifiuti			